

RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

PERIODICO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO
DI DIRITTI ANTICHI E DELLA TRADIZIONE ROMANISTICA MEDIOEVALE E MODERNA

XXII
(nuova serie VII)
2022

Iole Fagnoli Editoriale 7

Traduzioni

Otto Lenel Il sistema dell'editto. A cura di Iole Fagnoli 11
Hermann Usener Giustizia popolare italiana. Traduzione di Lorenzo Lanti 79

Articoli

Aurelio Arnese Il rinvio abnorme del processo: due casi nelle «Noctes Atticae» di Gellio 109
Raffaele Basile Sulle tracce di un dibattito novecentesco in tema di servitù 123
Luca Ceglia Da «opus» a «opera»: considerazioni tra lingua e diritto 141
Lorenzo Lanti La «calda» estate africana del 413 e la risposta normativa ravennate 175
Stefano Liva Un'iscrizione di Alba Fucens: organi municipali e rapporti con Roma nel I secolo d.C 189
Saverio Masuelli Ipotesi per una tutela «amministrativa» dei parchi pubblici nel diritto romano 197
Renato Perani Il nutrimento dell'infante. Profili giuridici 221
Giunio Rizzelli L'«aequitas» a Sofistopoli. Note sull'«aequitas» nell'antologia di Seneca padre 251
Francesca Rossi Statuto soggettivo e intermediazione gestoria: alcune riflessioni su D. 14.1.1.16 e D. 14.3.7.1 269
Gianluca Zarro Marco Aurelio tra ortoprassia e «nomen Christianum» 311
Ferdinando Zuccotti Di alcune verosimili ipotesi di «agere per sponsonem» in Alfeno Varo e in Aristone 343

**Seminari «Giuliano Crifò» dell'Accademia Romanistica Costantiniana
2021**

Anna Maria Giomaro	Discorso minimo sopra la «Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti»	379
Valerio Marotta	I «fragmenta Augustodunensia» e l'insegnamento del diritto nelle Gallie alla fine del IV secolo	403
Ferdinando Zuccotti	Considerazioni minime sulla terminologia tardoantica negli interventi sui testi giuridici classici	429

Varie

Simone Battistin	Un nuovo libro sulla «dex Voconia»	469
Elisa D'Anneo, Filippo Incontro	Giuristi classici di origine ebraica nella scienza giuridica tedesca del XIX e della prima metà del XX secolo Trento, 6-7 ottobre 2022	473
Monica Ferrari	Laboratorio Romanistico Gardesano (23-25 giugno 2022)	481
Lorenzo Lanti	«Provinciae». Sarajevo, 22-24 Settembre 2022	485
Sabrina Lo Iacono	Appunti dalle lezioni berlinesi di Karl Georg Bruns	491
<i>Summaria</i>		497
<i>Elenco dei revisori</i>		509

Simone Battistini

Un nuovo libro sulla «lex Voconia»*

Nell'ampia bibliografia degli ultimi decenni sulla condizione femminile in Roma antica, il tema della *lex Voconia* – o più precisamente del ‘*plebiscitum*’ – affronta la limitazione della capacità delle donne di essere istituite eredi e di ricevere a titolo particolare per testamento.

Gli studi di Aglaia McClintock si pongono in modo innovativo rispetto alla precedente bibliografia sul tema, assegnando prevalente importanza alla *ratio* della *lex* e all'indagine di fondo di tutte le ragioni di un provvedimento molto complesso e discusso in primo luogo nel contenuto giuridico.

Nel dibattito sviluppatosi soprattutto tra l'Ottocento e il Novecento, giudizi contrari si rinvergono sulla datazione della legge, da alcuni collocata nel 174 a.C. anziché intorno al 169 a.C. (quest'ultima data sembra essere quella tradizionale e pacifica).

Molti studiosi ritengono che la *lex Voconia* abbia una finalità specificamente «antifemminile» intesa a prevenire lo svilupparsi di un potere muliebre finanziato da ingenti patrimoni. Studi più recenti hanno ridimensionato questo approccio, sostenendo che gli uomini non si erano mai sentiti realmente minacciati dalle donne.

Il punto comune per gli studiosi è che il disposto normativo fosse finalizzato a proteggere la stabilità dei gruppi sociali dominanti e dunque della prima classe di censo, così come le altre leggi suntuarie prevenivano lo sperpero femminile promuovendo l'accumulo di proprietà in mani maschili.

Una risposta definitiva non è stata data.

Alcuni studiosi, sulla scorta di giudizi ciceroniani di iniquità verso le donne e sui tentativi di elusione della legge, ritengono che essa fosse già lettera morta un secolo dopo la sua emanazione perché difficile da applicare. Altri sostengono, invece, che essa fosse scarsamente applicata e, poiché l'ultimo censimento si tenne nell'epoca di Vespasiano, nel II secolo d.C., fosse ormai caduta in desuetudine.

*) A proposito di A. McCLINTOCK, *La ricchezza femminile e la «lex Voconia»*, Napoli Jovene («L'arte del Diritto» n. 49), 2022, p. 175.

Nella ricostruzione storica fornita apprendiamo che il nome della legge si deve ad uno dei tribuni dell'anno 169 a.C. – *Quintus Voconius Saxa* – e che la sua approvazione fu fortemente sostenuta da Catone (che fu addirittura *suasor* dello stesso provvedimento), il quale trenta anni prima non era riuscito ad impedire l'abrogazione della *lex Oppia* con cui, durante la seconda guerra punica, si era limitato il lusso femminile nel vestiario, nei gioielli e nell'oggettistica religiosa.

Nell'interpretazione dei frammenti pervenuti si evince come il dato centrale sia quello di limitare la capacità successoria della prima classe del censo.

L'autrice scrive, nell'analisi del contenuto giuridico, che sono pervenuti due 'capita', anche se alcuni studiosi sostengono la presenza di una terza norma.

Se nel primo *caput* si affronta la limitazione della donna di essere istituita erede, attraverso una copiosa ed intensa ricostruzione di fonti storiche e bibliografiche, nel secondo l'esame è incentrato sull'impossibilità del legatario di ricevere più di quanto fosse disposto in favore degli eredi. Dalla stretta correlazione tra le due norme apprendiamo che le donne potevano ereditare da un cittadino della prima classe al massimo la metà del patrimonio e solo a titolo di legato.

Segue poi una ricostruzione storica di fonti sul provvedimento nel corso degli anni e la dimostrazione di come – nonostante i divieti in essa contenuti – sia stata elusa in innumerevoli casi.

Il giurista Gaio nelle sue *Institutiones* (2.274), nel presentarcene il contenuto, ci avverte che era pur sempre possibile lasciare l'eredità alle donne mediante il fedecommesso.

Tra le elusioni del provvedimento, si ricorda, ancora, l'interpretazione restrittiva della legge, quella favorevole dei testamenti, i *legata partitionis* ed *usufructus*, la sottrazione volontaria al *census*, l'assegnazione di doti, la scelta di non redigere testamento per dar corso alla successione legittima e la *praeteritio*.

L'autrice dimostra come, nonostante il disposto normativo della legge che afferma indirettamente il principio che nell'*élite* spetti all'uomo la qualità di *heres* e a questi siano attribuiti i beni di maggior valore, non manchino matrone romane che possiedono ingenti patrimoni.

Per queste donne assumono sempre più rilievo quei beni che costituiscono oggetto dell'*ornatus* muliebre, simbolo di prestigio nella Roma antica. Vengono trattati, nello specifico, i casi di alcune donne, come Emilia Terza, moglie di Scipione l'Africano, il cui caso è l'ideale per le verifiche condotte dall'autrice sia per il momento temporale in cui avviene la successione, pochi anni dopo l'emanazione della legge sia per le persone in essa a vario titolo coinvolte, tutte appartenenti alle famiglie più altolocate della Roma repubblicana. Si tratta della prima successione attestata (Pol., *hist.* 31.26-28) di una donna che, a causa della *lex Voconia*, non poteva istituire eredi le sue due figlie. A

completare il tutto, l'odio di Catone nei confronti dell'Africano e i processi promossi prima contro il fratello Lucio Scipione Asiatico e l'Africano stesso e poi contro Emilia. Il passo di Polibio è utile per ricostruire come Emilia pervenga al patrimonio dell'Africano e come il suo erede adottivo, Scipione Emiliano, riceva l'eredità per testamento. Il comportamento poi del nuovo erede che paga alle zie adottive Cornelia due enormi doti lascia pensare ad una compensazione ereditaria.

Il secondo caso è quello di Cornelia, madre dei Gracchi, che, con la metafora dei figli come gioielli, consente spunti di riflessione sulla famiglia romana e sul ruolo della donna nel rapporto con la prole.

Quest'ultima, infatti, stante il divieto della legge, riesce a restituire alla madre il prestigio che le norme le avevano sottratto; l'essere 'pignora' non intende manifestare solo purezza da parte della moglie, i cui figli, rappresentano «un pegno» di fedeltà al marito, e neppure una reciproca obbligazione tra coniugi. Al di là di tutto ciò, per l'autrice, i figli costituiscono dei veri e propri pegni patrimoniali per entrambi i coniugi in quanto futuri successori. Sono anche presenza vivente che garantisce il matrimonio.

La legislazione matrimoniale augustea in cui la procreazione dei figli incide sulla capacità successoria dei coniugi, e, per le donne sulla libertà di azione, aiuta a comprendere l'uso del termine 'pignus'.

A causa della *lex Iulia et Papia Poppea* i cittadini e le cittadine romane, pena l'incapacità di ricevere per testamento, erano obbligati a sposarsi e risposarsi ed a procreare un numero adeguato di figli.

Se il cd. *ius liberorum* fornisce una spiegazione dei benefici giuridici che i figli portano ai coniugi, alcuni testi – Cass. Dio, *hist. Rom.* 56.10.1-3, un brano nei *Tituli ex corpore Ulpiani* (16.1^a) e un passo di Plinio nel *Panegyricus* a Traiano (42.1) – attestano l'intrinsecarsi della *lex Voconia* con la *lex Iulia et Papia Poppea*.

Plinio ci informa che il fisco e l'erario incassavano grazie a queste leggi. Ciò vuol dire che chi non ottemperava al divieto si esponeva alle denunce di terzi ed i beni che non si potevano acquistare diventavano *caduca*.

Cassio Dione sostiene che Augusto sottrasse alcune donne dal divieto di ereditare mentre estese alle Vestali i privilegi dello *ius liberorum*.

Nei *Tituli ex corpore Ulpiani* si legge che l'aver procreato un figlio comune produce un beneficio testamentario per i coniugi.

I figli, dunque, non erano «pegno» solo per le donne ma anche per gli uomini che ugualmente rischiavano limitazioni per l'essenza di successori. La libertà di testare poteva essere concessa anche dal *princeps* su richiesta di parte. Si potrebbe ipotizzare che un 'classicus' che avesse richiesto un beneficio, o avesse avuto un figlio comune, essendo in possesso dello *ius liberorum*, era liberato dal divieto di istituire erede la moglie sancito dal primo *caput* della *lex*

Voconia. In questo caso l'unica 'excepta' era la moglie se avesse avuto un figlio con il marito e fosse stata istituita erede. Di tale eccezione non avrebbero potuto beneficiare né le figlie né le donne in generale. Si conferma la prevalenza dell'uomo nella successione fissata dalla *lex Voconia*.

La stessa possibilità di ottenere il beneficio per dispensa imperiale suggerisce che non fosse indifferente controllare in che mani sarebbero caduti i grandi patrimoni di Roma. La successione di Augusto avvalorava tutto ciò.

Cassio Dione (*hist. Rom.* 56.32.1) ci informa che il *princeps* aveva dovuto chiedere al Senato una dispensa per lasciare alla moglie Livia più di quanto consentito dalla legge. Il primo *caput* della *lex Voconia* impediva ad Augusto di istituire erede Livia insieme al figlio Tiberio. La consorte, nonostante avesse ricevuto lo *ius liberorum* a consolazione della morte del figlio Druso, non era inclusa tra le *exceptae personae* perché non aveva un figlio con Augusto.

Va osservato però che le donne che venivano istituite eredi appaiono nel ruolo di «custodi» dei beni da trasferire ai figli.

Nell'ultimo capitolo vengono analizzate le ricchezze femminili e in particolare modo i gioielli. Viene dimostrato come essi, da strumento di potere politico e di decoro, nella ricostruzione delle fonti, degradino a ornamenti femminili segno di seduzione, e di come, ancora una volta, venga a trovarsi la donna in posizione subalterna rispetto all'uomo.

In conclusione, si può affermare che la snellezza dell'opera e le sue modeste dimensioni non pregiudicano il giudizio d'insieme.

A vantaggio dell'autrice giovano certamente lo stile limpido e chiaro e una tematica che, probabilmente, vuole essere anche il perseguimento di anni di studi sul mondo femminile romano.

Certamente pregevole appare l'ampio riferimento a fonti storiche e bibliografiche e l'esegesi offerta.